GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Esame di una richiesta inviata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma *(Esame e rinvio)* 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 6

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 11 giugno 2026. — Presidenza del presidente Devis DORI.

La seduta comincia alle 8.35.

Esame di una richiesta inviata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma.

(Esame e rinvio).

Devis DORI, *presidente*, ricorda che il primo punto all'ordine del giorno reca l'esame di un'istanza trasmessa alla Camera dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 26 maggio scorso e successivamente deferita a questa Giunta dal Presidente della Camera per le valutazioni di competenza.

Come anticipato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, del 27 maggio, si tratta di un'istanza con la quale il predetto Ufficio giudiziario chiede di essere autorizzato ad « *accedere e prendere cognizione delle comunicazioni, memorizzate sul dispositivo in sequestro, destinate all'onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove e provenienti dal medesimo, nonché ad acquisirle agli atti del procedimento* ».

Come di consueto, la documentazione è a disposizione dei colleghi per la consultazione presso gli Uffici della Giunta.

Al riguardo informa, inoltre, di aver nominato il collega Pittalis relatore sulla questione.

Pietro PITTALIS, *relatore*, fa presente, come appena anticipato dal presidente, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha inviato alla Camera una richiesta di autorizzazione ad « *accedere e prendere cognizione delle comunicazioni, memorizzate sul dispositivo in sequestro, destinate all'onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove e provenienti dal medesimo, nonché ad acquisirle agli atti del procedimento* ». La richiesta riguarda, in particolare, le comunicazioni conservate nel telefono cellulare di un soggetto sottoposto a indagini. Tale dispositivo è stato sequestrato nell'ambito di un procedimento penale relativo a ipotesi di reato di intestazione fittizia (articolo 512-*bis* del codice penale), di riciclaggio (articolo 648-*bis* del codice penale) e di agevolazione di un'associazione di tipo mafioso (416-*bis*, comma 1, del codice penale). Secondo la Procura, le comunicazioni in questione potrebbero essere rilevanti per verificare le modalità di costituzione, finanziamento e gestione di una società operante nel settore della ristorazione.

Evidenzia che, secondo la ricostruzione prospettata dall'ufficio requirente, il procedimento trae origine da accertamenti successivi al passaggio in giudicato di una precedente sentenza di condanna nei con-

fronti dell'indagato principale, avvenuto nel mese di febbraio 2026. Tale condanna riguardava ipotesi di intestazione fittizia di attività di ristorazione, ritenute riconducibili, secondo le decisioni giudiziarie richiamate, agli interessi di un gruppo criminale di matrice mafiosa operante nel territorio romano. A seguito della definitività della condanna, le attività commerciali coinvolte nel precedente procedimento sarebbero state sottoposte a confisca.

Nel nuovo procedimento, la Procura concentra l'attenzione sulla costituzione, avvenuta nel dicembre 2024, di una nuova società a responsabilità limitata, titolare della gestione di un ristorante in Roma. La società sarebbe stata inizialmente partecipata da una stretta familiare dell'indagato principale nonché dall'onorevole Delmastro Delle Vedove e da altri soci. Successivamente, lo stesso Delmastro Delle Vedove – che non risulta indagato nel procedimento in questione – avrebbe ceduto la propria partecipazione a una società a lui riconducibile; dopo il passaggio in giudicato della precedente condanna, le quote sarebbero state interamente trasferite, attraverso successivi passaggi, esclusivamente alla familiare dell'indagato principale.

La Procura ipotizza che la costituzione della nuova società e la sua intestazione formale possano essere state finalizzate a eludere eventuali misure patrimoniali di prevenzione. In particolare, l'ufficio requirente osserva che, al momento della costituzione della società, l'indagato principale era già stato condannato in primo grado ed era in attesa della definizione del giudizio di appello *bis* a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione. Secondo la Procura, egli sarebbe stato dunque consapevole del rischio che una conferma della condanna potesse comportare non solo la confisca delle attività già oggetto di contestazione, ma anche l'applicazione di misure patrimoniali di prevenzione su eventuali nuove iniziative economiche.

L'ipotesi investigativa è che lo schema già accertato nel precedente procedimento penale possa essersi riproposto anche con riferimento alla nuova attività. In tale prospettiva, la Procura ritiene necessario verificare se tale nuova attività sia stata avviata o gestita anche mediante risorse provenienti dal gruppo criminale sopra richiamato e se i proventi dell'impresa fossero destinati, almeno in parte, a tale gruppo. Viene pertanto contestata, allo stato delle indagini, anche l'aggravante dell'agevolazione mafiosa.

Fa presente che, come già anticipato, nel corso degli sviluppi investigativi è stato sequestrato un telefono cellulare in uso all'indagato principale. Durante gli interrogatori, l'indagato e la sua stretta familiare avrebbero riferito che, tramite tale dispositivo, sarebbero stati intrattenuti rapporti con alcuni soci e finanziatori dell'area piemontese, indicati dagli stessi come soggetti effettivamente interessati alla gestione sociale e ai proventi dell'attività economica. Secondo quanto riferito dagli indagati, vi sarebbe stata anche una *chat* dedicata alla gestione del ristorante, alla quale avrebbe partecipato l'onorevole Delmastro Delle Vedove.

Rileva che, a sostegno della richiesta rivolta alla Camera, la Procura richiama espressamente la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 in materia di tutela della corrispondenza dei parlamentari. In particolare, viene richiamato il principio secondo cui, quando nel corso dell'analisi di un dispositivo appartenente a terzi emerga la presenza di comunicazioni con un parlamentare, l'attività di estrazione dei dati deve arrestarsi per consentire alla Camera di appartenenza di valutare se autorizzare la presa di cognizione della corrispondenza. Tale principio è collegato alla tutela prevista dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Secondo la Procura, nel caso in esame risulta già, o comunque appare altamente probabile, che nel dispositivo sequestrato siano presenti comunicazioni scritte intercorse tra persone sottoposte a indagini e un membro del Parlamento. Per questa ragione, l'ufficio requirente ritiene più rispettoso delle prerogative parlamentari chiedere in via preventiva l'autorizzazione della Camera, prima di procedere all'esame delle comunicazioni rilevanti.

La richiesta viene motivata con riferimento alla rilevanza investigativa dei dati da acquisire. La Procura sostiene che l'accesso alle comunicazioni possa essere indispensabile per verificare la versione fornita dagli indagati e per accertare le reali modalità di gestione della società, la provenienza dei fondi impiegati, la destinazione dei proventi dell'attività imprenditoriale e l'eventuale esistenza di accordi occulti.

La Procura precisa infine che, una volta assunte le determinazioni della Camera, procederà alla formazione della copia forense e alla successiva analisi del dispositivo, nel rispetto dei limiti e delle condizioni eventualmente stabiliti dall'organo parlamentare.

Ciò premesso, quanto alla ricostruzione fattuale della vicenda, ritiene opportuno sin d'ora sottoporre all'attenzione della Giunta, sia pure in termini necessariamente sintetici e con riserva di ogni ulteriore approfondimento all'esito del dibattito, alcuni profili di riflessione di ordine giuridico-costituzionale.

In via preliminare occorre innanzitutto interrogarsi, a suo avviso, sulla corretta qualificazione della richiesta trasmessa dalla Procura di Roma, verificando se essa possa effettivamente essere ricondotta, sul piano costituzionale e processual-penalistico, alla categoria della richiesta di autorizzazione al « sequestro di corrispondenza » ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché degli articoli 4 e 5 della legge n. 140 del 2003.

Sottolinea come la questione non appaia meramente nominalistica, né di secondario rilievo. Essa si pone, infatti, in ragione della formulazione testuale dell'istanza dell'autorità giudiziaria, la quale non domanda espressamente l'autorizzazione a « sequestrare » la corrispondenza dell'on. Andrea Delmastro Delle Vedove, bensì chiede che sia consentito, « una volta formata copia della memoria del dispositivo in sequestro », di « accedere e prendere cognizione » delle comunicazioni memorizzate sul dispositivo medesimo, destinate al deputato o da lui provenienti, nonché di « acquisire le medesime agli atti del procedimento ». La formula utilizzata dalla Procura sembra dunque descrivere non tanto l'apprensione materiale del supporto, già sottoposto a sequestro in quanto dispositivo in uso a un soggetto terzo, quanto piuttosto una successiva e distinta attività di accesso, lettura, selezione ed eventuale acquisizione processuale di comunicazioni riconducibili a un membro del Parlamento.

In secondo luogo, ove anche si ritenesse di qualificare l'istanza della Procura di Roma come richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza, resterebbe comunque necessario verificare se essa soddisfi i rigorosi parametri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e costantemente richiamati da questa Giunta, da ultimo anche nel caso, esaminato pochi mesi fa, relativo al sequestro di corrispondenza dell'on. Romano.

In particolare, occorrerebbe accertare se la richiesta:

a) sia sorretta da una motivazione adeguata in ordine alla necessità dell'atto ai fini dello svolgimento delle indagini, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010;

b) risulti proporzionata, adeguata e coerente rispetto all'impianto accusatorio, alla luce dei principi desumibili, tra le altre, dalle sentenze n. 390 del 2007, n. 188 del 2010 e n. 74 del 2013;

c) sia conforme al criterio del sacrificio minimo indispensabile dei valori costituzionali coinvolti, e segnatamente della libertà, dell'autonomia e dell'indipendenza della funzione parlamentare; ciò implica che l'autorità richiedente dia conto, con motivazione puntuale, sia del bilanciamento tra gli interessi costituzionali in rilievo, sia dell'eventuale esistenza di soluzioni alternative ragionevoli, spiegando perché esse siano state ritenute non praticabili;

d) presenti carattere strettamente preventivo, nel senso che l'autorizzazione parlamentare deve intervenire prima dell'effettiva acquisizione della corrispondenza

elettronica, e dunque prima che le comunicazioni siano estratte, conosciute o riversate agli atti del procedimento.

Queste sono le prime riflessioni che ritiene doveroso sottoporre all'attenzione dei colleghi sulla questione all'esame della Giunta. Si riserva di formulare una proposta conclusiva alla luce degli elementi che emergeranno dal dibattito e dal confronto tra i colleghi.

Devis DORI, *presidente*, non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame a una prossima seduta.

La seduta termina alle 8.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 8.55.